

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Copia fotostatica del documento: non deve sempre essere accertata la conformità all'originale.**

*Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di un documento, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto.*

## **Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 25.6.2013**

*...omissis..*

n primo luogo deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata da parte convenuta secondo cui, essendo stato provocato il danno in esecuzione di uno specifico contratto di handling aeroportuale, non sarebbe ammissibile la domanda risarcitoria proposta in via extracontrattuale, ma solo quella contrattuale.

Ad avviso del Tribunale l'eccezione è fondata.

Al riguardo deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale Bari 3.05.2011 sent. N. 1492/2011) e di legittimità (Cass. Sez. 3 25.07.2006, n. 169379), segnalato dalla stessa convenuta, che in casi simili a quello oggetto del giudizio, ha escluso la cumulabilità dei due tipi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Invero, nella specie è pacifico che il danno si sia verificato nell'ambito del rapporto di handling aeroportuale avente ad oggetto, tra le varie attività di assistenza a terra, anche quella di traino per il posizionamento del veicolo prima del decollo, espressamente disciplinato dal relativo contratto che

regolamenta specificamente il profilo risarcitorio, prevedendo delle precise limitazioni di responsabilità. Consentire nella specie il ricorso al rimedio extracontrattuale comporterebbe una sostanziale elusione del contratto sottoscritto dalle parti.

Al contrario, nel caso oggetto del giudizio, essendosi il danno verificato in esecuzione del contratto ed essendo quindi l'attività generatrice del danno funzionalmente collegata allo stesso, solo quest'ultimo deve ritenersi fonte di responsabilità, con conseguenza inammissibilità della domanda proposta in via extracontrattuale.

Stante l'accoglimento della eccezione sopra indicata, deve ritenersi assorbita l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta solo in via subordinata (cfr p. 3 delle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. depositate dalla F.. spa).

Parte attrice, nel precisare la domanda introduttiva con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ha chiesto in alternativa l'accoglimento della domanda sul presupposto di una responsabilità contrattuale della convenuta.

La domanda è ammissibile in rito, essendo stata proposta nei termini assegnati ed essendo essa direttamente collegata alle eccezioni avanzate dalla controparte nella comparsa di costituzione che inducevano a ritenere necessario accertare una eventuale responsabilità a titolo contrattuale e, comunque, legittimavano ai sensi dell'art. 183 c.p.c., a specificare il titolo della domanda di risarcimento proposta con l'originario atto introduttivo del giudizio. Deve quindi accertarsi se, in virtù del contratto stipulato tra le parti, sussista o meno la responsabilità della convenuta per il sinistro dedotto nell'atto introduttivo.

...omissis... Il contratto risulta sottoscritto da entrambe le parti e dal documento si evince altresì che l'esercente l'aeromobile ha specificamente approvato per iscritto la clausola di "limitazione della responsabilità" in virtù della quale l'esercente il veicolo non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società di Assistenza per danni e perdite derivanti da azioni od omissioni della predetta Società di Assistenza nell'esecuzione del contratto, "a meno che non siano compiuti nell'intento di causare danni, decessi, ritardi, lesioni o perdite, ovvero per imprudenza e con la consapevolezza di potere causare danni, ritardi lesioni o perdite".

Parte attrice lamenta poi, genericamente, che il documento di cui sopra non è stato prodotto in originale.

Sotto questo profilo si ricorda che, qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di un documento, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge ai sensi dell'art. 2719 c.c. citato, solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto (cfr Cass. 05.05.2010, n.10855).

...omissis...

I testi escussi hanno sostanzialmente confermato tale circostanza.

Alla luce di tali risultanze istruttorie ad avviso del Tribunale non può esservi dubbio sulla dinamica del sinistro. Il veicolo di parte attrice, mentre era agganciato per il traino al trattore condotto dal personale della società di handling, nell'impossibilità di qualsivoglia intervento da parte dell'equipaggio a bordo, ha urtato l'altro veicolo fermo in sosta. E' evidente dunque la

responsabilità in capo a chi ha eseguito il traino che non si avveduto del veicolo parcheggiato nella piazzola, provocando l'urto.

Siffatta condotta, tenuto conto delle dimensioni dei veicoli, non può che apparire quanto meno imprudente oltre che imperita; gli addetti al traino nell'eseguire la predetta manovra di rimorchio, procedendo a bassissima velocità, non potevano non avere consapevolezza dei danni che una condotta disattenta in quel contesto poteva provocare. Non può pertanto trovare applicazione la clausola di limitazione di responsabilità prevista nel contratto.

La domanda fondata sulla responsabilità contrattuale della convenuta proposta da parte attrice deve essere quindi accolta.

Deve pertanto dichiararsi che il sinistro in oggetto si è verificato per fatto e colpa esclusiva del personale della società convenuta e per l'effetto deve essere dichiarata la responsabilità contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi discendenti dal contratto in oggetto.

Riguardo alla quantificazione dei danni, a fronte delle specifiche contestazioni formulate da parte convenuta, tenuto conto della notevole entità delle somme pretese, è necessario disporre una ctu ricorrendo all'ausilio di un esperto in materia. La causa deve essere rimessa quindi sul ruolo come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

p.q.m.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice in via extracontrattuale;
- dichiara ammissibile la domanda proposta parte attrice in via contrattuale;
- dichiara che il sinistro in oggetto si è verificato per fatto e colpa esclusiva del personale della società convenuta e per l'effetto dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi discendenti dal contratto in oggetto;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni;
- spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2013.